

*REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
RELATIVO AGLI INCENTIVI
PER LA PROGETTAZIONE
DI OPERE PUBBLICHE.*

Art.1 - FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo incentivante per la progettazione di opere pubbliche all'interno dell'Ente e la ripartizione dello stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 11.02.1994, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO

Nel Bilancio di Previsione del Comune è costituito apposito fondo interno, inserito nel Piano Esecutivo di Gestione pari all'1,5 % del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, la cui progettazione sia affidata, con deliberazione di Giunta Comunale, alla responsabilità del 4° settore/Lavori Pubblici.

Art. 3 - I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA RIPARTIZIONE

1. Per gli atti di cui al precedente articolo redatti direttamente dalla struttura interna dell'Amministrazione hanno titolo a concorrere alla ripartizione il progettista che operi singolarmente o costituito in gruppo, responsabile del procedimento, ed i loro collaboratori, che, nelle diverse fasi di realizzazione dell'opera, integrano operativamente le previsioni progettuali medesimi.
- 2 Per ogni lavoro od opera da progettare a seguito di affidamento formale da parte della Giunta Comunale, il Dirigente competente determina l'affidamento dell'incarico ed individua nella proposta di deliberazione:
 - il responsabile del procedimento;
 - il progettista o i progettisti
 - il personale da adibire all'attività di collaborazione al progettista tenendo conto delle qualificazioni quali risultano indicate nella tabella allegata. Potrà essere individuato personale in servizio presso questa Amministrazione Comunale anche al di fuori del 4° settore.

.- Gli atti progettuali devono avere i caratteri definiti dalla normativa nazionale vigente.

Art. 4 - PROGETTAZIONE

L'individuazione delle figure di cui alle tabelle allegata da parte del Dirigente competente, sarà effettuata sulla base del principio di un'equa distribuzione ed equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili, tenendo conto della qualifica professionale rivestita.

Art. 5

L'attribuzione degli incentivi è riferita alle attività di progettazione di lavori od opere pubbliche. Si rimanda alle determinazioni del responsabile del procedimento, l'individuazione del grado di approfondimento del progetto, necessario alla definizione delle opere da realizzare.

Art. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

La quota spettante alla singola progettazione sarà suddivisa secondo l'allegata tabella A.

Art. 7 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI

L'attribuzione delle quote tabellari ai singoli dipendenti verrà fatta, sulla base dell'effettiva partecipazione alla progettazione, dal Dirigente competente.

Le progettazioni saranno considerate ultimate anche nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere immediatamente alla loro adozione, purchè sia intervenuta la verifica della completezza e qualità degli elaborati progettuali da parte del Dirigente il quale darà le opportune attestazioni.

Art. 8 - RELAZIONI CON INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'

Le attività dedicate dai dipendenti alla progettazione e compensate nell'ambito del fondo, verranno valutate in sede di qualificazione e quantificazione degli incentivi per la produttività collettiva (Piani di Lavoro) di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dipendenti Comparto Regioni, enti locali e Dirigenza.

Art. 9 - DECORRENZA ATTRIBUZIONE INCENTIVI

Gli incentivi previsti dal presente Regolamento, sono attribuiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore della L. 144 del 17.05.1999.

Art. 10 - SPESE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese derivanti dalla progettazione oltre che dall'uso delle attrezzature d'ufficio.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura dei rischi di natura professionale ex art. 17 c. 4 L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 11 - PENALITA'

L'incarico per ogni progettazione deve prevedere la riduzione del compenso stabilito per ritardi o per inadempienze dovute per responsabilità dei progettista/progettisti e/o del responsabile del procedimento. L'entità della penale sarà definita nella deliberazione di incarico.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di Legge è pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo alla predetta pubblicazione.

=====

TABELLA "A" – PROGETTAZIONE INTERNA

1 - Responsabile del procedimento	25%
2 - Progettista	35%
3 - Collaboratori tecnici ed amministrativi alla progettazione	40%
TOTALE	100%

La ripartizione della quota percentuale prevista al punto 3 per i collaboratori tecnici – amministrativi che prendono parte attiva alla progettazione, pari al 40% viene effettuata nel modo seguente:

◦ Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ove previsto dal D. gs 494/96)	10%
◦ Disegnatore	5%
◦ Esecutore di calcoli e computi metrici estimativi	10%
◦ Redattore dei capitolati speciali d'appalto	5%
◦ Attività di supporto Amministrativo	10%

Qualora una o più di una delle precedenti attività non si renda necessaria, la quota relativa sarà ridistribuita incrementando le quote afferenti attività di collaborazione tecnico – amministrativa in misura proporzionale.

Qualora le attività di cui al punto 3 vengono svolte direttamente ed esclusivamente dallo stesso progettista, le rispettive quote gli saranno attribuite.

TABELLA "B" – PROGETTAZIONE ESTERNA

Ai sensi e con le modalità della Determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 43 del 25.9.2000, nel quadro economico del progetto redatto dal professionista esterno deve essere comunque contemplato l'importo del premio incentivante, che in tal caso sarà così suddiviso :

1 - Responsabile del procedimento	10%
2 - Collaboratori tecnici ed amministrativi alla progettazione	15%
3 – Integrazione fondo per accordi bonari ex art. 12 DPR 554/99	75%
TOTALE	100%

*Approvato con delibera C.C. n. 52/1998
Modificato con delibera C.C. n. 22/2001*